



ORDINANZA N. 15 /2018

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR TIRRENO CENTRALE**

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il D.M. n.423 del 05.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con i poteri e le attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28/01/94 n.84 e successive modificazioni;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza dell'allora Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale dell'allora Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** l'atto di concessione trentennale n.133-rep.5143 stipulato in data 18/12/2007, mediante il quale sono state assentite alla Garolla s.r.l. aree demaniali marittime di mq. 9.758 destinate alla gestione di un complesso terminalistico costiero (località Vittorio Veneto e Pontile Flavio Gioia) per lo stoccaggio in n.38 serbatoi metallici di prodotti liquidi alla rinfusa collegati tra loro e con le banchine 43-44-45 tramite un oleodotto costituito da tubazioni in cunicolo;
- ATTESO** che il 17.01.2016 un tratto della banchina/ormeggio 44, in concessione alla MM.GG., è stato danneggiato dalla collisione della nave DP LEGACY, provocando il danneggiamento delle tubazioni installate nell'esistente cunicolo di proprietà della Garolla srl nonché di quella a servizio della Idra Porto;
- VISTA** l'istanza documentata avanzata in data 11/04/2017-prot.AdSP n.2440 e successiva integrazione tecnica in data 14/06/2017- prot.AdSP n.3683 con la quale la società Garolla,



ha chiesto l'autorizzazione alla esecuzione, a propria cura e spese, dei lavori di ripristino dell'impianto tubazioni in cunicolo a ciglio banchina 44 danneggiato dalla collisione di cui sopra:

CONSIDERATO che il progetto presentato dalla Garolla srl contempla anche i lavori intesi a separare la condotta idrica portuale dalle tubazioni che servono a trasferire i prodotti dalle navi ai serbatoi del deposito in concessione alla medesima Garolla e, ciò, al fine di eliminare l'esistente promiscuità nel cunicolo 44, come richiesto da questa AdSP con nota prot. n. 1128 del 6.9.2011;

VISTA l'ipotesi progettuale (relazione ed elaborato grafico) allegata all'istanza della Garolla srl, acquisita in data 14.06.2017 – prot. 3683, vistata, per il nulla osta ai fini operativi, dalla società Idra Porto s.r.l., gestore del servizio idrico portuale;

VISTO che in merito alla ipotesi progettuale in argomento l'Area Tecnica ha espresso parere favorevole con nota n.356 del 16/06/2017;

TENUTO conto che la Magazzini Generali Silos Frigoriferi spa è titolare dell'atto pluriennale n. 127 del 10.01.2006, vigente fino al 31.12.2035, con il quale è stato concesso il mantenimento di beni d.m. di complessivi mq. 65.070 – comprensivi della banchina 44, quest'ultima in corso con la società Garolla;

VISTO il verbale di riunione del 22.11.2017, nell'ambito del quale il rappresentante della Soc. MM.GG., in qualità di titolare della suddetta concessione n. 127/2006 inerente, tra l'altro, l'uso della banchina 44, si è riservato di far pervenire proprie osservazioni in merito al progetto della Garolla spa;

VISTE le osservazioni formulate dalla Magazzini Generali Silos Frigoriferi spa in data 1.12.2017;

VISTA l'Ordinanza n. 10/2018 con la quale questa AdSP ha disposto l'esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione e riparazione della banchina 44 come da progetto, depositato dalla Magazzini Generali Silos Frigoriferi spa in data 22.11.2017 prot. n. 6005 che tiene conto della riparazione del cunicolo servizi ivi esistente;

VISTO il cronoprogramma dei lavori di competenza della Garolla spa, trasmesso con nota acquisita in data 14.06.2018 al n. 6992 del prot. AdSP;

PRESO atto della nota acquisita in data 21.06.2018, al n. 7365 del prot. AdSP, a firma del Direttore dei Lavori di ripristino dell'ormeggio 44 a carico della Magazzini Generali, con la quale, in ottemperanza a quanto stabilito nell'ordinanza n. 10/2018, nel comunicare lo stato di avanzamento lavori, viene chiesto alla società Garolla di intervenire al fine di procedere alla rimozione delle tubazioni ivi allocate;

RITENUTO opportuno disciplinare e coordinare l'esecuzione dei lavori inerenti il ripristino delle



tubazioni di servizio in cunicolo e la separazione delle tubazioni del servizio idrico portuale anche in relazione all'esecuzione dei lavori di cui all'Ordinanza n. 10/2018 e, ciò, allo scopo di consentire la riattivazione delle funzionalità di banchina in ordine alle attività svolte dalla Garolla srl;

RITENUTO, altresì, opportuno, nell'ottica del coordinamento dei lavori di ripristino dell'ormeggio 44, autorizzare, la prima fase dei lavori di cui al progetto in argomento ovvero la rimozione delle tubazioni in cunicolo;

ORDINA

ART. 1

Il presente provvedimento disciplina i lavori di cui al progetto trasmesso dalla Garolla srl con nota acquisita in data 11.04.2017, al n. 2440 del prot. AdSP ed integrato in data 14/06/2017-prot.AdSP n.3683, relativamente alla fase di rimozione delle tubazioni presenti nel cunicolo sottoservizi a ciglio banchina 44.

ART. 2

Le attività di cui al precedente art.1, saranno eseguite, a cura e spese, della Garolla srl, **con obbligo di comunicazione a questa AdSP del nominativo della/e ditta/e che effettueranno i lavori e debita indicazione del direttore dei lavori e/o del responsabile di cantiere.**

ART. 3

La Garolla srl dovrà, preventivamente, comunicare la data di avvio dei lavori di propria competenza che, comunque, dovranno iniziare entro dieci giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione della presente Ordinanza e concludersi entro sei giorni lavorativi (come da cronoprogramma depositato il 14.06.2018) in coordinamento con il lavori di competenza della MM.GG. di cui all'Ordinanza n. 10/2018.

ART. 4

I lavori di cui sopra, nella parte interessata al ciglio di banchina esterna all'area di cantiere, dovranno essere sospesi nel caso in cui gli stessi possano creare ostacoli ad eventuali navi ormeggiate in banchina per svolgere operazioni commerciali e potranno essere ripresi solo dopo la partenza della stessa.

ART. 5

Le Imprese appaltatrici dei lavori in argomento dovranno:

1. assumere ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone, cose e al Demanio Marittimo, derivanti dalle attività sopra menzionate;
2. gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti in materia urbanistica, di costruzioni civili ed impiantistiche e di sicurezza del cantiere;
3. adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti idonei e le cautele necessarie



per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e tutelare la pubblica e privata incolumità nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti ed in particolare **il D.Lvo.**

9 aprile 2008, n. 81, aggiornato dal D.Lvo 2 agosto 2009, n. 106;

4. trasportare in discarica autorizzata gli eventuali materiali di risulta provenienti dalla realizzazione dell'intervento di cui sopra;

5. evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio e del mare territoriale;

6. provvedere alla **delimitazione delle aree interessate dai lavori con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti, e con una recinzione provvisoria avente caratteristiche di resistenza tali da renderla idonea a sopportare la forte azione del vento e possibili urti dei mezzi operanti**, impegnandosi a migliorarla su richiesta della Direzione dei Lavori o dell'Ente;

7. installare idonea segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti. **E' fatto obbligo a chiunque di osservare la segnaletica di cantiere orizzontale e verticale all'uopo predisposta;**

8. adottare tutte le misure tese a garantire la fruibilità della viabilità circostante l'area di cantiere, garantendo in ogni caso l'accesso ai veicoli di emergenza anche in tale area;

9. tempestivamente comunicare all'Autorità di Sistema Portuale ed alla locale Capitaneria di Porto, tramite il Direttore dei lavori, l'inizio e la conclusione dei lavori stessi, al fine di garantire lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza nei confronti degli addetti e di terzi e di coordinare le operazioni portuali che si svolgono sul ciglio in banchina, estranee alle aree di cantiere.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o di danno ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice, restandone manlevata questa AdSP.

ART. 6

La Garolla S.r.l. dovrà acquisire eventuali altri pareri, approvazioni ed autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente.

ART. 7

Nelle aree interessate ai lavori di che trattasi è vietata l'effettuazione di qualsiasi operazione portuale, l'accesso, il transito di persone e/o mezzi, la fermata e la sosta di veicoli e pedoni, il deposito di merci/materiale, nonché ogni altro uso pubblico od altra attività connessa con il porto ad esclusione dei mezzi e del personale della ditta che esegue i lavori.

Tali aree dovranno essere sgombrare da ogni merce/materiale/veicolo ivi depositato, all'infuori di quelli riconducibili alla ditta esecutrice dei lavori.

ART. 8

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dei lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.



N. 25

ART. 9

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, che entra in vigore a decorrere dalla data odierna e resterà valida fino a termine esigenza ovvero fino alla data di conclusione dei lavori in argomento.

Napoli, li 28.06.2018

IL PRESIDENTE
D^r Pietro SPIRITO